

proponie di legge regionale concernente: 117

Oggetto: Modifiche alla Legge Regionale 2 aprile 2001 n. 8:
(Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti).

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive

VISTA la legge regionale n. 8/01 concernente "Nuove norme in materia di impianti di distribuzione carburanti";

VISTO l'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTO il D.M. del 31 ottobre 2001 che ha approvato il Piano Nazionale di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti concernente le linee guida, alle regioni, per il raggiungimento dell'obiettivo di migliorare l'efficienza del sistema distributivo al fine di favorire il contenimento dei prezzi e l'incremento qualitativo dei servizi resi all'utente;

CONSIDERATO che si rende necessario modificare la legge regionale n. 8/01 alle direttive programmatiche di cui al D.M. 31 ottobre 2001 ed al documento allegato allo stesso;

RITENUTO che le modifiche da apportare hanno una valenza qualificante sul riassetto della rete distributiva carburanti;

RITENUTO, altresì, che dette modifiche comporteranno riflessi positivi sia sui prezzi, sia sui servizi a tutto beneficio dell'utenza;

SENTITE le rappresentanze delle associazioni imprenditoriali del settore e dei gestori; *NELLA RIUNIONE TENUTASI PRESSO LA SEGRETERIA DELL'ASSESSORE + L' 8/10/2002*

ACQUISITO il "parere di fattibilità" del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale
ACQUISITO altresì il parere rilasciato dalla "Struttura di Consulenza "giuridico legislativa" del Segretariato Generale, a seguito di ATN

DELIBERA

Di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale proposta di legge concernente "Modifiche alla legge regionale 2 Aprile 2001, n.8 (Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti) composta da n. 11 articoli, facenti parte integrante della presente deliberazione.



Relazione sugli articoli che compongono la proposta di legge regionale concernente:
"Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 (Nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti)".

- Art. 1 - viene inserito un nuovo comma che stabilisce la possibilità di presentare le domande anche allo sportello unico per le attività produttive ove esistente.
- Art. 2 - è prettamente riferito al rispetto del servizio di vendita lungo le aree di servizio autostradali e dei raccordi anulari.
- Art. 3 - viene sostituito il contenuto della lettera c); viene aggiunto, inoltre, la lettera "d bis" che determina l'indice di edificabilità minima da rispettare all'atto di realizzare servizi adeguati per l'auto e attività integrative commerciali.
- Art. 4 - vengono determinate l'incompatibilità con il codice della strada, nel senso che, al verificarsi di alcune condizioni, gli impianti non possono essere installati.
- Art. 5 - detto articolo introduce una serie di requisiti e criteri di priorità per i nuovi impianti, nonché ribadisce quali sono le modifiche da apportare e le modalità da osservare ed infine, determina quali sono le cause che costituiscono oggetto di decadenza o di revoca dell'autorizzazione, cosicché gli operatori del settore hanno trasparenza nella gestione di tutti gli atti ricadenti nell'ambito specifico dell'impianto carburante.
- Art. 6 - specifica in maniera esaustiva l'applicabilità delle norme circa gli impianti "ad uso privato, lacuali e marini".
- Art. 7 - disciplina gli impianti lacuali e marini.
- Art. 8 - specifica che le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti è di esclusiva competenza dell'ente pubblico senza oneri finanziari a carico del titolare dell'autorizzazione, ciò al fine di sollevare gli operatori da vincoli risultanti eccessivi per la funzionalità degli impianti.
- Art. 9 - introduce le cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione di tutti gli impianti di distribuzione di carburanti; e le sanzioni in presenza di mancato rispetto di norme, nonché per violazione degli orari di apertura e chiusura.
- Art. 10 - introduce un nuovo comma attinente gli impianti "ad uso privato, lacuali e marini" che non sono soggetti ai piani previsti per impianti sulla rete stradale ordinaria.
- Art. 11 - vengono introdotti due nuovi commi riferiti alla "norma transitoria" e precisamente con uno si stabilisce che gli impianti ad "uso privato, lacuali e marini" senza autorizzazione debbono richiederla entro il 30 giugno 2003; in mancanza il Comune ne dispone la chiusura. Con l'altro comma viene fissato il termine 30.9.03 per le verifiche, ancora non effettuate, degli impianti.


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



LEG. della DELIB. N. 117
14 FEB. 2003

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2001, N.8, (NUOVE NORME
IN MATERIA DI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI)".


Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

FAR
MRA 

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 3 bis nella legge regionale 2 aprile 2001, n.8)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 2001, n.8, è inserito il seguente:

**"Art. 3 bis
(Sportello unico)**

1. Nei comuni in cui è istituito ed operante lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 83 della l.r. 14/1999, il procedimento relativo al rilascio dei titoli abilitativi necessari per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti previsti dalla presente legge fa capo al suddetto sportello unico.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



*Ben
MURA*



Art. 2

(Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 2 aprile 2001, n.8)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 2 aprile 2001, n.8, è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

(Apertura e orario di servizio)

1. Gli impianti di carburanti devono restare aperti per l'espletamento del servizio di vendita durante tutti i giorni dell'anno e senza interruzione di orario nel corso delle ventiquattro ore giornaliere.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Flavia Mura

Art. 3

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2 aprile 2001, n.8)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 aprile 2001, n.8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) delle incompatibilità di cui all'art. 12;”;

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d bis) della superficie utile necessaria per la realizzazione di adeguati servizi all'autoveicolo e all'automobilista, comprendenti anche eventuali attività commerciali e di ristoro.”.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



MIRA

Fluso



Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 2001, n.8)

1. L'articolo 12 della legge regionale 2 aprile 2001, n.8, è sostituito dal seguente:

“Art. 12

(Incompatibilità)

1. Nei centri abitati non possono essere realizzati impianti di distribuzione di carburanti:

- a) in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;
- b) privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, qualora l'ente proprietario della strada accerti che arrechino intralcio al traffico.

2. Fuori dai centri abitati non possono essere realizzati impianti di distribuzione di carburanti:

- a) ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, salvo deroga da parte dell'ente proprietario della strada;
- b) ricadenti all'interno di curve con raggio minore o uguale a metri cento, salvo che si tratti di impianto unico in comuni montani;
- c) privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, salvo deroga da parte dell'ente proprietario della strada;
- d) ricadenti a distanza non regolamentare da incroci od accessi di rilevante importanza, per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali, salvo deroga da parte dell'ente proprietario della strada.”

Lu
URA

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Art. 5

(Inserimento degli articoli 14 bis e 14 ter nella legge regionale 2 aprile 2001, n.8)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 2 aprile 2001, n.8, sono inseriti i seguenti:

“Art. 14 bis

(Requisiti minimi e criteri di priorità per i nuovi impianti)

1. Tutti i nuovi impianti di distribuzione di carburanti devono erogare al pubblico almeno benzina e gasolio e disporre del servizio self-service pre-pagamento.

2. Tra più domande concorrenti, dichiarate ammissibili, per la realizzazione di nuovi impianti costituiscono criteri di priorità nell'ordine:

- a) la data di presentazione della domanda completa della documentazione tecnico-progettuale prevista;
- b) l'erogazione di ulteriori carburanti oltre le benzine e il gasolio;
- c) la previsione di servizi integrativi all'autoveicolo e all'automobilista;
- d) la previsione di autonome attività integrative commerciali, di ristoro, turistiche e ricettive.

Art. 14 ter

(Modifiche degli impianti)

1. Per le modifiche degli impianti di distribuzione di carburanti elencate all'articolo 6, comma 1, è sufficiente la preventiva comunicazione al comune competente per territorio.

2. La corretta esecuzione delle modifiche di cui al comma 1 è asseverata da una perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato, che è trasmessa al comune, ai vigili del fuoco ed all'UTF competenti per territorio, nonché all'ente proprietario della strada ai fini dell'aggiornamento degli atti di propria competenza.

3. La comunicazione di cui al comma 1 non sostituisce eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente.”.

Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Art. 6

(Modifica della rubrica della Sezione III del Capo III della legge regionale 2 aprile 2001, n.8)

1. Nella rubrica della Sezione III del Capo IV della legge regionale 2 aprile 2001, n.8, dopo le parole: "ad uso privato", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", lacuali e marini."

*Per
MRA*



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 7

(Inserimento dell'articolo 21 bis nella legge regionale 2 aprile 2001, n.8)

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 2 aprile 2001, n.8, è inserito il seguente:

"Art. 21 bis

(Disciplina degli impianti lacuali e marini di distribuzione di carburanti)

1. L'autorizzazione per l'installazione e per l'esercizio degli impianti lacuali e marini di distribuzione di carburanti è rilasciata dal comune competente per territorio alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabili per gli altri impianti, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 11, 12 e 13, nonché di quelle di cui alla Sezione II del presente Capo .

*Row
MURA*



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Toti

Art. 8

(Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 2 aprile 2001, n.8)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 2 aprile 2001, n.8, è aggiunto il seguente:

"6 bis) Ferma restando la verifica effettuata al momento del collaudo ai sensi del comma 3, gli impianti sono sottoposti a verifiche periodiche sull'idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale, almeno ogni dieci anni, da parte dell'ente competente, rispettivamente, al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, senza oneri finanziari a carico del titolare dell'impianto.".

Reis
MRA



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 9

(Inserimento degli articoli 23 bis e 23 ter nella legge regionale 2 aprile 2001, n.8)

1. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 2 aprile 2001, n.8, sono inseriti i seguenti:

"Art. 23 bis

(Decadenza della concessione o dell'autorizzazione)

1. Costituiscono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione relative agli impianti di distribuzione di carburanti:

- a) l'incompatibilità, ai sensi dell'articolo 12, dell'impianto installato lungo la viabilità ordinaria;
- b) la mancata attivazione dell'impianto entro il termine previsto dal provvedimento di concessione o di autorizzazione e, comunque, entro ventiquattro mesi dal rilascio del provvedimento stesso;
- c) la sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto;
- d) la distribuzione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti di cui all'articolo 21;
- e) l'esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo di cui all'articolo 22, comma 1;
- f) l'esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi;
- g) l'esercizio dell'impianto in difformità da quanto stabilito nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.

2. La decadenza ai sensi del comma 1 è dichiarata dall'ente competente, rispettivamente, al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

Art. 23 ter

(Sanzioni)

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti in assenza della concessione o dell'autorizzazione, comportano la chiusura dell'impianto e

Bei' MRA

Il Presidente della Regione Lazio

Francesco Storace

la cessazione dell'esercizio, nonché l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 800,00 ed un massimo di euro 8.000,00.

2. La violazione delle disposizioni regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa per un importo compreso tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 3.000,00, nonché, in caso di recidiva, oltre alla sanzione anche la chiusura temporanea dell'impianto e la sospensione dell'esercizio per un periodo massimo di quindici giorni.

3. L'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 è disposta dal Comune competente per territorio:

- a) ai sensi dell'articolo 182, comma 1, della l.r. 14/1999, in relazione agli impianti di cui al capo III della presente legge;
- b) ai sensi della legge regionale 5 luglio 1994, n.30 e successive modifiche, secondo quanto previsto dall'articolo 208 della l.r. 14/1999, in relazione agli impianti di cui al capo II della presente legge."

*Beccia
LWA*



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace



Art. 10

(Modifica all'articolo 26 della legge regionale 2 aprile 2001, n.8)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 2 aprile 2001, n.8, è aggiunto il seguente:

"4 bis. Gli impianti di cui agli articoli 21 e 21 bis non sono soggetti ai piani previsti dal presente articolo."

Bio
MRA



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace

Art. 11

(Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 2 aprile 2001, n.8)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 2 aprile 2001, n.8, sono aggiunti i seguenti:


"2 bis. I titolari degli impianti esistenti di cui agli articoli 21 e 21 bis sprovvisti dell'autorizzazione comunale devono richiederla entro il 30 giugno 2003. Decorso inutilmente tale termine, il comune competente per territorio dispone la chiusura dell'impianto e la cessazione dell'esercizio.

"2 ter. Entro il 30 settembre 2003, i comuni effettuano, in contraddittorio con i titolari delle autorizzazioni interessati, le verifiche degli impianti di distribuzione di carburanti esistenti, dichiarando la decadenza dell'autorizzazione per quelli incompatibili ai sensi dell'articolo 12. Per gli impianti non insistenti su strade di competenza comunale le verifiche sono effettuate di concerto con l'ente proprietario della strada."

Bevi
MRA



Il Presidente della Regione Lazio
Francesco Storace





REGIONE LAZIO

Dipartimento Economico e Occupazionale

Il Direttore

12 FEB. 2003

Roma, li

PARERE DI FATTIBILITA'
(art. 65, punto 7 del Regolamento Regionale 1/2002)

Con la proposta di modifica della legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 (Nuove norme in materia di impianti di carburanti) si è provveduto ad adeguarsi a quanto previsto dall'art. 19 della L. 5 Marzo 2001 n. 57 ed al Decreto Ministeriale del 31 Ottobre 2001 che ha approvato il piano nazionale di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti concernente le linee guida alle Regioni per il raggiungimento dell'obiettivo di migliorare l'efficienza del sistema distributivo al fine di favorire il contenimento dei prezzi e l'incremento qualitativo dei servizi resi all'utente.

Pertanto le nuove modifiche riguardano l'accelerazione dell'iter burocratico previa introduzione della possibilità di presentare le domande allo sportello unico inoltre è stato previsto per la funzionalità dell'installazione degli impianti un indice minimo di edificabilità per la realizzazione di servizi per l'auto e per le attività integrative commerciali.

Tutte le altre modifiche proposte osservano quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 31 Ottobre 2001.

Ciò premesso si esprime parere di fattibilità.

Dott. Giorgio Campioni

